



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile

Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa CARMELA RUBERTO	PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO	CONSIGLIERE rel.
Dott.ssa ANNA MARIA RASCHELLA'	CONSIGLIERE

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 710/2021 RGAC trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. vertente tra

Lagani Francesco Maria, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Zimatore e Paola Procopio giusta procura in calce all'atto di impugnazione

IMPUGNANTE PRINCIPALE

E

Troisi Gabriele, rappresentato e difeso dagli avvocati Junio Valerio D'Amico e Marcella Ferrante giusta procura in calce all'atto di costituzione

IMPUGNATO E IMPUGNANTE INCIDENTALE

Troisi Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizio Parziale giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

IMPUGNATO

CONCLUSIONI

Per l'attore < ... accertare e dichiarare la nullità de lodo per i motivi esposti nell'atto di impugnazione, nonché della conseguente ordinanza di liquidazione delle spese di funzionamento del collegio arbitrale, ovvero annullare i medesimi provvedimenti; definire e decidere la controversia sostanziale e, per l'effetto, sulla scorta della documentazione offerta, accertare e dichiarare che la clausola della convenzione che impone il differimento del pagamento del saldo al momento di incasso della vendita sia o inefficace in quanto meramente potestativa, ai sensi dell'articolo 1355 CC e pertanto sussiste, in ogni caso, l'obbligo dei Troisi ai sensi degli articoli 2 e 5 del contratto, al pagamento del dovuto per l'attività prestata dal Lagani; o come avverata ai sensi dell'articolo 1359 CC in quanto i Troisi



hanno presentato un piano di lottizzazione e, pertanto, da quel momento in poi avevano tutto l'interesse affinché la condizione non si avverasse; o come una condizione potestativa mista che impone alle parti, ai sensi dell'articolo 1358 CC, di comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte. Accertare e dichiarare, in mancanza di un prezzo di vendita (non essendosi verificata la condizione della vendita per l'intervenuta mancata volontà del Morelli e del Troisi), che il valore del terreno sito in località Paglianiti di Crotone interessato dall'attività proficuamente espletata dal signor Francesco Maria Lagani è pari a quello riportato dall'atto preliminare di compravendita stipulato in data 18 Aprile 2005 ovvero quello maggiore o minore che risulterà da istruttoria, applicando pertanto a tale valore la percentuale pattuita all'articolo 8 punti 1,2, 3 del contratto dell'8/2/2003 riconosciuta dal Morelli in favore dell'istante pari ad euro 226.174,23 oltre accessori di legge, rivalutazione monetaria ed interessi ex lege 231/2002 o altra somma ritenuta di giustizia sempre maggiorata di interessi 231/2002 e rivalutazione; per l'effetto, condannare i signori Francesco Troisi e Gabriele Troisi, per loro e per il loro dante causa dott. Giuseppe Morelli, al pagamento in solido in favore del sig. Francesco Maria Lagani dell'importo corrispondente ad € 226.174,23 oltre accessori di legge, per come stabilito nel contratto dell'8/2/2003 ai punti 1,2,e 3 dell'art. 8 ed il cui calcolo è stato meglio specificato nel presente atto; in via del tutto subordinata accogliere la domanda di arricchimento senza causa e condannare i Troisi al pagamento dell'indennizzo dovuto al Lagani nella congrua misura da determinare discrezionalmente. Con vittoria di spese>

Per Troisi Gabriele < dichiarare inammissibile ovvero infondata l'impugnativa proposta dal signor Francesco Maria Lagani con ogni conseguenza di legge; in accoglimento della impugnazione incidentale dichiarare la nullità del lodo nella parte in cui ha fatto applicazione dell'art. 816 quater II comma cpc e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità dell'arbitrato; in via subordinata, in accoglimento delle eccezioni riproposte dichiarare la nullità della clausola arbitrale di cui all'art. 11 della scrittura dell'8/2/2003.

Nella conseguente fase rescissoria: rigettare le domande proposte dal signor Francesco Maria Lagani siccome infondate, per tutte le ragioni esposte in atti e non provate; in ogni caso accertare e dichiarare che il signor Gabriele Troisi sulla base della corretta interpretazione del testamento che disciplina la successione del defunto signor Giuseppe Morelli è legatario del de cuius e, conseguentemente, accertare e dichiarare che egli non risponde dei debiti ereditari; in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi dovesse essere accertato un debito nei confronti del signor. Francesco Lagani e il signore Gabriele Troisi dovesse essere ritenuto erede del dott. Giuseppe Morelli, accertare l'esatta misura della quota ereditaria



riferibile al signor Gabriele Troisi, previa ricostruzione dell'intero asse ereditario comprensivo di beni mobili ed immobili, relitti e donati, in conformità alle richieste istruttorie di cui al presente atto. Contenere, pertanto, ogni eventuale condanna nella misura del debito che, all'esito di tale accertamento, risulterà imputabile ex art. 752 c.c. Condannare il signor Francesco Maria Lagani alla refusione delle spese del presente giudizio.>

Per Francesco Troisi < dichiarare inammissibile ovvero infondata l'impugnativa proposta dal signor Francesco Maria Lagani con ogni conseguenza di legge; in accoglimento delle eccezioni riproposte dichiarare la nullità della clausola arbitrale di cui all'art. 11 della scrittura dell'8.2.2003; Nella conseguente fase rescissoria: rigettare le domande proposte dal signor Francesco Maria Lagani siccome infondate, per tutte le ragioni esposte in atto e non provate; in ogni caso accertare e dichiarare che il signor Francesco Troisi sulla base della corretta interpretazione del testamento che disciplina la successione del defunto signor Giuseppe Morelli è legatario del de cuius e, conseguentemente, accertare e dichiarare che egli non risponde dei debiti ereditari; in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi dovesse essere accertato un debito nei confronti del signor Francesco Lagani e il signor Francesco Troisi dovesse essere ritenuto erede del dott. Giuseppe Morelli, accertare l'esatta misura della quota ereditaria riferibile al signor Francesco Troisi, previa ricostruzione dell'intero asse ereditario comprensivo di beni mobili ed immobili, relitti e donati, in conformità alle richieste istruttorie di cui al presente atto. Contenere, pertanto, ogni eventuale condanna nella misura del debito che, all'esito di tale accertamento, risulterà imputabile ex art. 752 c.c. Condannare il signor Francesco Maria Lagani alla refusione delle spese del presente giudizio.>

§1) La vicenda controversa e la decisione arbitrale

Francesco Maria Lagani sul presupposto di vantare un credito nascente dal contratto di prestazione di opera professionale stipulato con Giuseppe Morelli l'8/2/2003 (avente ad oggetto una serie di complesse attività volte ad ottenere il più proficuo sfruttamento economico di alcuni immobili di proprietà di Morelli) e che tale debito si fosse trasferito agli eredi di Giuseppe Morelli e cioè ai figli di costui Albino, Francesco e Antonio nonché ai nipoti (figli della figlia premorta Maria Rosaria Morelli) Gabriele e Francesco Troisi, e dato atto di avere stragiudizialmente composto la lite con i primi tre, ha azionato la clausola arbitrale contenuta nell'art. 11 del contratto di opera professionale stipulato con il de cuius e, nominato il proprio arbitro, ha invitato Francesco e Gabriele Troisi a procedere alla nomina del loro arbitro. Solo Francesco Troisi, pur eccependo l'inammissibilità de giudizio, ha nominato il proprio arbitro e, pertanto, Francesco Maria Lagani si è rivolto al Presidente del



Tribunale di Catanzaro per ottenere la nomina anche dell'arbitro di Gabriele Troisi, nomina che il Presidente del Tribunale, aderendo alla indicazione dell'istante in ordine alla unicità della posizione processuale dei due fratelli, ha effettuato nella persona dello stesso arbitro già nominato da Francesco Troisi.

Entrambi i fratelli Troisi nel costituirsi davanti al collegio arbitrale hanno eccepito l'improcedibilità del lodo per violazione dell'art. 816 quater c.p.c., la nullità della clausola, la non integrità del contraddittorio, l'infondatezza della pretesa azionata.

Con lodo sottoscritto il 15 gennaio 2021 e comunicato alle parti il 20 gennaio 2021, il collegio arbitrale ha così stabilito “ in parziale accoglimento delle conclusioni del signor Francesco Troisi e del signor Gabriele Troisi e riportate in narrativa, ai sensi del secondo comma dell'articolo 816 quater CPC dichiara la scissione del presente giudizio arbitrale per le ragioni di cui in parte emotiva, rimettendo i due conseguenti procedimenti, l'uno promosso dal signor Francesco Lagani nei confronti del signor Gabriele Troisi e l'altro proposto dal signor Francesco Lagani nei confronti del signor Francesco Troisi, ai rispettivi arbitri già nominati per l'eventuale designazione del terzo arbitro di ciascun giudizio, condanna il signor Francesco Lagani al pagamento delle spese di difesa della presente fase ed in favore di ciascuna delle controparti e già dei tratti di 1/3 ho pensato nella misura di euro 3.734,66 oltre il rimborso spese generali CPA iva. Provvede sulle spese e competenze del collegio arbitrale come da separata ordinanza”

Con atto notificato il 14 aprile 2021 Francesco Maria Lagani ha proposto impugnazione avverso il lodo sopra indicato per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Con comparsa depositata il 6 luglio 2021 si è costituito Gabriele Troisi proponendo impugnazione incidentale e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.

Con comparsa depositata il 16 settembre 2021 si è costituito Francesco Troisi rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.

Alla prima udienza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25/01/2023. Detta udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Tutte le parti hanno depositato note di trattazione e con provvedimento comunicato alle parti l'8 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2.1 L'impugnazione principale

2.1.1



Con il primo motivo della impugnazione principale l'impugnante deduce la violazione da parte del collegio arbitrale dell'art. 816 quater c.p.c., nonché delle norme sostanziali articoli 467,688 e 690 cc. per avere il collegio erroneamente ritenuto che i due fratelli Troisi non rappresentassero un autonomo centro di interesse e che pertanto non ricorresse nella specie il requisito della binarietà della controversia.

Prima di esaminare il motivo di censura deve valutarsene l'ammissibilità ai sensi dell'art. 829 c.p.c. e tanto anche in ragione delle eccezioni sul punto sollevate da entrambi i resistenti. Va infatti ricordato che ai sensi dell'art. 829 c.p.c. nella sua attuale formulazione l'impugnazione del lodo arbitrale è una impugnazione a critica vincolata e che, pertanto, incombe sull'impugnante l'onere di precisare la disposizione, tra quelle enumerate dall'art. 829 c.p.c., che si assume violata dal collegio arbitrale. Deve tuttavia altresì rilevarsi che la Corte di Cassazione ha precisato che il requisito di specificità può considerarsi rispettato indipendentemente dalla individuazione della norma e anche dalla sua erronea indicazione quando dal contenuto della critica è comunque possibile risalire con certezza ad una delle ipotesi disciplinate dall'art. 829 c.p.c.

Nel caso in esame nel denunciare la violazione dell'art. 816 quater c.p.c. l'impugnante deduce che non ricorrevano i presupposti per pronunciare la scissione, posto che il collegio era correttamente formato poteva quindi decidere la controversia. Tale censura, come peraltro invocato dallo stesso impugnante seppure tardivamente solo nella comparsa conclusionale, è riconducibile alla previsione del n. 10 dell'art. 829 c.p.c. posto che nella sostanza l'impugnante si duole della mancata assunzione di una decisione nel merito della controversia pure possibile e doverosa.

Ciò premesso il motivo, anche così declinato, è infondato e deve essere rigettato.

La tesi propugnata dall'impugnante secondo cui i due fratelli essendo succeduti nella medesima quota della madre premorta (e in rappresentazione della stessa) risponderebbero delle obbligazioni in maniera unitaria nei limiti complessivi di detta quota si scontra infatti contro un incontestabile dato normativo rappresentato dall'art. 752 c.c. per il quale ciascun erede risponde dei debiti ereditari nei limiti della propria quota. Devono qui chiarirsi alcuni concetti: 1) in primo luogo la circostanza che un soggetto succeda in rappresentazione di un erede legittimario non implica necessariamente che questi assuma la qualità di erede posto che anche il legittimario può assumere la qualità di mero legatario nella ipotesi, ad esempio, di legato in sostituzione di legittima; 2) non pertinente è il richiamo alle norme sulla sostituzione ereditaria che riguardano ipotesi completamente differenti da quella qui in rilievo della premorienza del legittimario; 3) la parzialità della obbligazione dell'erede per



i debiti del de cuius sancita dal già richiamato articolo 752 c.c. non subisce alcuna deroga per l'ipotesi che la quota sia in comune a più eredi posto che l'individuazione dell'obbligazione di ciascuno va comunque effettuata in relazione al valore della quota singolarmente spettantegli. Tanto è condizione necessaria e sufficiente perché ciascun erede rivesta un'autonoma posizione sostanziale e processuale e, quindi, perché sia integrata la situazione di pluralità di parti disciplinata dall'art. 816 quater c.p.c. che determina – in difetto delle condizioni espressamente previste dal primo comma ovvero accordo di tutte le parti sulla nomina o nomina di ugual numero di arbitri dalle altre parti dopo la nomina del primo arbitro – l'impossibilità di procedere alla simultanea trattazione delle domande e la necessità di scissione dei giudizi. Peraltro se così non fosse non si comprende per quale ragione l'attuale impugnante abbia richiesto la nomina degli arbitri a ciascuno dei due fratelli Troisi, adendo il Presidente del Tribunale solo a fronte della mancata nomina da parte di Gabriele Troisi: è evidente che se tale nomina fosse invece intervenuta e avesse riguardato, per come era assolutamente legittimo che fosse, un arbitro diverso da quello scelto dall'altro fratello, il collegio arbitrale sarebbe risultato composto da quattro arbitri e tanto in violazione dell'art. 809 c.p.c.

2.1.2

Con il secondo motivo di censura l'impugnate deduce la contraddittorietà della decisione per avere gli arbitri statuito la scissione del giudizio ma al contempo mantenuto ferma la nomina del medesimo arbitro per entrambi i fratelli Troisi.

Il motivo che, per come specificato anche in questo caso in comparsa conclusionale, deve ritenersi proposto ai sensi del n. 11 dell'art. 829 c.p.c. è infondato.

Il vizio di contraddittorietà che secondo la disposizione testè citata consente di pronunciare la nullità del lodo consiste, secondo il pacifico insegnamento della Corte di Cassazione, in una evidente contraddizione tra più parti del dispositivo o di contraddizione tra dispositivo e motivazione essendo sostanzialmente un vizio che si connota per rendere non intellegibile il contenuto della decisione. Esula invece dal vizio in oggetto la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione < che può assumere rilevanza quale vizio del lodo soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale > (Cass 291/2021).

Nel caso in esame la conferma del medesimo arbitro per entrambi i fratelli Troisi non determina in alcun modo una insanabile illogicità della motivazione atteso che la scelta della scissione è stata fondata non sull'unicità dell'arbitro ma sulla pluralità di parti.



2.1.3

Con l'ultimo motivo di censura l'impugnate deduce la violazione degli articoli 92 e 112 c.p.c. deducendo che erroneamente il collegio ha affermato di accogliere parzialmente una eccezione in realtà mai formulata dalle parti, regolamentando di conseguenza ed erroneamente le spese processuali.

Il motivo è inammissibile. Nonostante nella epigrafe del motivo di censura si richiami formalmente il vizio di contraddittorietà, il motivo per come proposto non è riconducibile, neanche astrattamente, al paradigma del n. 11 dell'art. 829 c.p.c., mentre l'ultrapetizione e l'erronea disciplina delle spese di lite non sono riconducibili a nessuna delle fattispecie disciplinate dalla norma in questione.

2.2 L'impugnazione incidentale

2.2.1

Con il primo motivo di impugnazione incidentale Gabriele Troisi deduce la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 2 cpc in relazione agli articoli 816 quater c.p.c.all'art. 809 e all'art. 102 cp.c.

In sintesi l'impugnante sostiene che versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario non solo tra i fratelli Troisi ma anche rispetto agli altri eredi di Giuseppe Morelli, nel caso in esame il difetto di binarietà della procedura non poteva essere sanato attraverso la scissione degli arbitrati, dovendo trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 816 quater c.p.c. che prevede in questi casi la dichiarazione di improcedibilità del lodo.

Il motivo per come proposto è inammissibile. Sebbene venga formalmente invocata la violazione di cui all'art. 829 c.p.c. comma 1 n. 2 concernente la illegittima modalità di nomina degli arbitri, il motivo tende in realtà a sottoporre al giudizio della Corte una questione affatto diversa afferente la correttezza della pronuncia assunta dal collegio arbitrale e, in particolare, l'inquadramento giuridico della fattispecie da parte del Collegio nella ipotesi del secondo comma invece che del terzo dell'art. 816 quater c.p.c. Quel che si lamenta in concreto, infatti, non è che il collegio arbitrale non fosse regolarmente costituito ma che non abbia ravvisato nel caso sottoposto alla sua decisione una ipotesi di litisconsorzio necessario e, di conseguenza, abbia optato per la scissione dell'arbitrato invece che per la dichiarazione di improcedibilità dello stesso.

La mancata corrispondenza tra la natura del vizio enunciato e il contenuto della doglianza e l'impossibilità di ricondurre la critica sottostante il motivo ad una delle ipotesi disciplinate dall'art 829 c.p.c. conducono alla dichiarazione di inammissibilità della censura.

2.2.2



Sotto la rubrica riproposizione delle eccezioni ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Gabriele Troisi deduce la nullità della clausola compromissoria in quanto clausola vessatoria predisposta da una sola parte e non specificamente approvata.

La questione posta anche davanti al Collegio arbitrale non è stata da questo decisa poiché è stato riconosciuto carattere pregiudiziale alla corretta instaurazione del giudizio arbitrale tramite la sua scissione.

Il motivo ammissibile perché rientrante nella previsione dell'art. 829 c.p.c. n. 1 è infondato nel merito perché muove da una premessa assolutamente indimostrata ovvero che il disciplinare di incarico nel quale è inserita la convenzione di arbitrato sia stato predisposto unilateralmente dal professionista.

Unico argomento a sostegno di detta tesi è costituito dalla circostanza che il disciplinare di incarico di cui si discute sia sostanzialmente sovrapponibile al mandato conferito da Francesco Maria Lagani alla agenzia immobiliare Romano di ricercare un acquirente per gli immobili del cui proficuo sfruttamento era stato incarico da Giuseppe Morelli. Si tratta con evidenza di un argomento probatorio di assoluta inconsistenza, posto che la circostanza di fatto dedotta non presenta alcuna univoca efficienza dimostrativa dell'ipotesi difensiva propugnata: l'identità (in realtà parziale) del contenuto delle due convenzioni potrebbe avere le più svariate spiegazioni, ivi compresa la scelta del professionista di avvalersi di uno schema contrattuale già utilizzato ma non per questo unilateralmente predisposto.

Le argomentazioni sopra esposte valgono altresì con riferimento alla identica questione posta dalla difesa di Francesco Troisi che non potrebbero peraltro rilevare quale impugnazione incidentale attesa la tardività della costituzione.

2.3 Le spese di lite

La sostanziale reciprocità della soccombenza, configurabile anche nei confronti di Francesco Troisi che ha anch'egli comunque invocato una pronuncia sulla nullità della convenzione di arbitrato giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.

Il tenore della decisione (rigetto integrale della impugnazione) comporta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115 del 2022 la ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'impugnante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo pari a quello previsto per il contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'impugnazione principale e su quella incidentale proposte da Francesco Maria Lagani e Gabriele Troisi avverso il lodo arbitrale





pronunciato tra le parti e nei confronti di Francesco Troisi il 15 gennaio 2021 e comunicato alle parti il 20 gennaio 2021 così provvede:
rigetta l'impugnazione principale e quella incidentale;
compensa tra le parti le spese di lite;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'impugnante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo pari a quello previsto per il contributo unificato.

Così deciso l'8 maggio 2023

Il consigliere estensore

Dott. Silvana Ferriero

Il Presidente

Dott. Carmela Ruberto

Arbitrato in Italia

